



Le patologie di handicap agevolabili per l'esenzione totale dell'IPT

Si considerano persone con handicap/invalidità coloro che ne hanno ottenuto il riconoscimento da una Commissione medica pubblica, anche per differenti cause (per lavoro, di guerra, etc.).

Attualmente le patologie che comportano disabilità ammesse alle agevolazioni fiscali sono:

1. Ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8, comma 1 della L. 449/1997 e art. 3 del D.M. 435/1998).

La persona disabile che è stata riconosciuta **portatrice di handicap o invalida** con capacità motorie permanenti ridotte o impedito, e non risulta contemporaneamente "affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione", ha diritto alle agevolazioni **limitatamente ai veicoli adattati** in funzione della disabilità motoria.

Solamente per questa tipologia di handicap il cambio automatico o l'adattamento tecnico del veicolo costituiscono condizione inderogabile che deve risultare dalla Carta di Circolazione.

Gli adattamenti per la guida devono essere prescritti anche in sede di visita dalle Commissioni Mediche Locali per le patenti di guida (CML - art. 119 del nuovo codice della strada) e annotati sulla patente speciale. Gli adattamenti devono essere effettuati prima dell'acquisto del veicolo e possono riguardare le modifiche ai comandi di guida, la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

L'adattamento è sempre necessario, anche nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona diversa dal disabile.

2. Limitazione grave e permanente della deambulazione o pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della L. 388/2000).

La persona disabile affetta da una grave e permanente limitazione della deambulazione o pluriamputazioni deve essere riconosciuta **portatrice di handicap o invalida in situazione di gravità** certificata con verbale di una Commissione medica pubblica.

Non è richiesto l'adattamento tecnico del veicolo.

3. Handicap psichico o mentale (art. 30, comma 7, della L. 388/2000).

La persona disabile affetta da disturbi mentali o psichici deve essere riconosciuta **portatrice di handicap o invalida in situazione di gravità**, certificata con verbale di una Commissione medica pubblica, e deve essere **titolare dell'indennità di accompagnamento** (L. 18/1980 e L. 508/1988).

Non è sufficiente la sola indennità di frequenza. Non è richiesto l'adattamento tecnico del veicolo.